

**AUDIZIONE SU:
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE ADEGUAMENTO DELLA
NORMATIVA NAZIONALE
ALLE DISPOSIZIONI DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011**

*XIII COMMISSIONE PERMANENTE
TERRITORIO, AMBIENTE, BENI CULTURALI DEL
SENATO*

5 APRILE 2017

**Premessa: la
Direttiva europea
n°106 del 1989**

Fin dall'emanazione della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, l'Ance ha sempre sostenuto la necessità e l'utilità di regolamentare l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, non solo al fine di abbattere le barriere alla libera circolazione dei prodotti da costruzione sul territorio europeo, ma anche quale strumento indispensabile agli utilizzatori di materiali e prodotti da costruzione (progettisti, imprese, direttori dei lavori, etc.) per poter confrontare, sulla base di uniformi criteri di misura e controllo delle diverse caratteristiche, prodotti analoghi offerti sul mercato dai diversi fabbricanti.

Capitava spesso, infatti, che prodotti analoghi di diversi fabbricanti presentassero valori prestazionali apparentemente uguali ma di fatto molto diversi, in quanto misurati con metodologie discendenti dalle differenti norme di misura adoperate nei diversi Paesi. Di fatto era difficile confrontare i prodotti.

Ciò, ovviamente, non aiutava gli operatori nella fase di scelta del prodotto più idoneo a conseguire le caratteristiche di sicurezza strutturale ed antincendio, di risparmio energetico, di isolamento acustico, etc., che l'opera, in cui veniva incorporato detto prodotto, doveva possedere.

Negli anni si è constatato che l'obiettivo della direttiva europea non era di semplice ed immediato raggiungimento. In Italia nel 1993 fu emanato il DPR n. 246 di recepimento della direttiva europea, ma ciò non era sufficiente per una reale applicazione della Direttiva stessa: serviva che l'ente di normazione europeo, il CEN, emanasse le norme per i singoli prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva.

Solo diversi anni dopo sono state emanate dal CEN, su mandato della Commissione, le prime norme di prodotto necessarie a dare concreta attuazione alla Direttiva.

Oltre alle norme CEN, mancava ancora un ulteriore fondamentale passaggio per una completa, utile e condivisa applicazione da parte degli operatori: l'emanazione dei decreti interministeriali (come previsto dal DPR 246/1993) che fissassero, per ogni prodotto dotato di

una norma armonizzata in applicazione della Direttiva, quali metodi di attestazione e quali tra le diverse caratteristiche individuate dalla norma fosse obbligatorio dichiarare da parte del fabbricante, compresi eventuali livelli/classi minime di prestazione richiesti sul territorio nazionale.

Negli anni 2007-2009 solo una minima parte di prodotti (alcune decine rispetto a più di 400 prodotti per i quali erano previste norme dal CEN) ha avuto il corrispettivo decreto italiano di cui sopra. Si allega, a titolo di esempio, il decreto 11 aprile 2007, riguardante gli "aggregati".

Tale situazione non ha sicuramente aiutato gli operatori del settore a comprendere in pieno l'importanza e l'utilità della Direttiva, riducendo anche il livello di attenzione sulla sua corretta applicazione.

**Osservazioni allo
schema di
decreto**

La premessa di cui sopra serve a rendere chiare le osservazioni al testo del decreto legislativo, oggetto della odierna audizione, che si trattano di seguito.

**1) Obbligo dei
decreti**

A fronte della necessità di dare completa applicazione al Regolamento europeo n. 305/2011, che ha sostituito la direttiva 89/106/CEE, la proposta di decreto legislativo in oggetto, oltre a dettagliare i vari iter amministrativi da seguire da parte dei fabbricanti e degli organismi notificati, per quanto riguarda la vigilanza sulla corretta applicazione del Regolamento sembra privilegiare il meccanismo del controllo ex post fissando pene severe per i trasgressori, anziché sviluppare ex ante le condizioni per una più agevole comprensione ed applicazione del Regolamento stesso.

Infatti all'art. 6 lo schema di decreto stabilisce che è il fabbricante che "individua le caratteristiche da indicare nella dichiarazione di prestazione", in relazione all'uso previsto del prodotto, e che le Amministrazioni competenti "possono" elencare le prestazioni dei prodotti e le relative caratteristiche essenziali.

Non si comprende un tale cambio di impostazione rispetto al DPR n. 246/1993, che toglierebbe chiarezza e certezza sulle prestazioni da dichiarare.

A parere dell'Ance occorre ribadire la **necessità che le Amministrazioni "debbono" emanare i decreti interministeriali per fissare, per tutti i prodotti da costruzione che hanno una norma europea armonizzata, i metodi di attestazione della conformità e le caratteristiche da dichiarare obbligatoriamente**, nonché eventuali livelli minimi di prestazione.

È il caso di segnalare che l'Uni aveva fornito ai Ministeri competenti un dettagliato studio riguardante tutti i prodotti oggetto delle norme armonizzate europee, con l'individuazione delle caratteristiche che sarebbe stato corretto inserire tra quelle obbligatorie, sulla base di provvedimenti nazionali, ove esistenti, o per opportunità ai fini di una applicazione corretta della direttiva europea. A tale studio, a meno dei pochi decreti emanati, di fatto non è stato dato seguito.

2) Estensione della vigilanza a tutti i soggetti

Peraltro, se da un lato si riduce l'impegno alla chiarezza da parte delle Amministrazioni competenti, dall'altro l'articolo 20 stabilisce pesanti sanzioni per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle rispettive competenze, utilizzino prodotti non conformi al regolamento 305/2011. È evidente che l'articolo 20 dimentica un punto fondamentale del processo costruttivo: il ruolo del progettista dell'opera. Solo il progettista può e deve indicare le caratteristiche essenziali, con i relativi valori ammissibili, che i diversi prodotti da impiegare devono possedere e gli estremi della corrispondente norma armonizzata europea.

L'Ance ritiene indispensabile colmare la lacuna dell'articolo 20, inserendo il progettista all'inizio dell'elenco dei soggetti coinvolti, in quanto le sue competenze e responsabilità si collocano a monte di quelle degli altri operatori.

All.to: decreto 11 aprile 2007

DECRETO 11 aprile 2007

Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita' di aggregati.

(GU n. 91 del 19-4-2007)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformita';

Viste le decisioni della Commissione europea 98/598/EC del 9 ottobre 1998, 98/601/EC e 99/469/EC, modificate dalla decisione 01/596/EC, con la quale e' fissato il sistema di attestazione della conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto;

Viste le comunicazioni della Commissione dell'Unione europea pubblicate nel Giornale ufficiale dell'Unione europea 2002/C212/06 del 27 febbraio 2003, 2002/C320/05 del 20 dicembre 2002, 2003/C47/02 del 27 febbraio 2003, 2003/C75/08 del 27 marzo 2003, contenenti i riferimenti alle norme europee armonizzate EN 13055-1: 2002, EN 13139: 2002, EN 13383-1: 2002, EN 12620: 2002, EN 13242: 2002, EN 13450: 2002;

Visti i decreti relativi alle comunicazioni dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 169 nell'adunanza del 27 luglio 2004.

Espletata, con notifica 2005/0236/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

Metodi di attestazione della conformita'

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformita', fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione

della conformita' ai requisiti di cui alle appendici ZA delle norme armonizzate, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformita' sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformita» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/93, il fabbricante di aggregati o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Termini di impiego dei prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, e' consentito non oltre nove mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora gia' scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 11 aprile 2007

Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro

Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani

Il Ministro dell'interno
Amato

Art 2

Caratteristiche tecniche

1 Ai sensi dell'art 6, comma 1 e art 10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/93, il fabbricante di aggregati o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art 3

*Termini di impiego dei prodotti privi di marcatura CE
ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto*

1 L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre nove mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 11 aprile 2007

Il Ministro delle infrastrutture
DI PIETRO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'interno
AMATO

ALLEGATO 1**INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI
RIFERIMENTO**

Per gli **aggregati** le norme europee di riferimento sono:

EN 13055-1: 2005 "Aggregati leggeri - Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione" recepita come UNI EN 13055-1: 2003 .

EN 13139: 2005 "Aggregati per malta" recepita come UNI EN 13139: 2003 .

EN 13383-1: 2002 "Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Parte 1: Specifiche" recepita come UNI EN 13383-1: 2003 .

EN 12620: 2002 "Aggregati per calcestruzzo" recepita come UNI EN 12620: 2003 .

EN 13242: 2002 "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade" recepita come UNI EN 13242: 2004 .

EN 13450: 2002 "Aggregati per massicciate per ferrovie" recepita come UNI EN 13450: 2003 .

ALLEGATO 2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'

I metodi di controllo della conformità degli aggregati sono quelli riportati nelle Decisioni della Commissione Europea 98/598/EC del 9/10/1998, 98/601/EC e 99/469/EC modificate dalla Decisione 01/596/EC, indicati nelle norme armonizzate di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella

Prodotto	Uso Previsto	Sistema di Attestazione della Conformità
Aggregati leggeri: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - UNI EN 13055-1	Calcestruzzo strutturale	2+
	Uso non strutturale	4
Aggregati per malta UNI EN 13139	Malte per usi strutturali	2+
	Uso non strutturale	4
Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Parte 1: Specifiche UNI EN 13383-1	Mantellate di protezione	2+
	Uso non strutturale	4
Aggregati per calcestruzzo UNI EN 12620	Calcestruzzo strutturale	2+
	Uso non strutturale	4
Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade UNI EN 13242	Uso in elementi strutturali	2+
	Uso non strutturale	4
Aggregati per massicciate per ferrovie UNI EN 13450	Massicciate ferroviarie	2+
	Uso non strutturale	4

Il Sistema 2+ è quello specificato all'art.7, comma 1 lettera B, Procedura 1 del DPR n.246/93, comprensiva della sorveglianza, giudizio ed approvazione permanenti del controllo di produzione in fabbrica.

Il Sistema 4 è quello specificato all'art.7, comma 1 lettera B, Procedura 3, del DPR n.246/93.

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante di **aggregati** dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle in funzione dell'uso previsto, nelle forme stabilite dalle appendici ZA della norme armonizzate di cui all'allegato 1.

La dicitura Si/NPD apposta in tabella a fianco di una caratteristica del prodotto, lascia al produttore la facoltà di esercitare l'opzione "prestazione non determinata" per tale caratteristica.

Resta invariato per il produttore l'obbligo di elencare detta caratteristica assieme alle altre, segnalando per essa l'uso della citata opzione, tramite la dicitura NPD.

Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione

AGGREGATI (UNI EN 13055-1)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)		Dichiarazione
Forma dei granuli	Forma delle particelle	Si
Dimensione dei granuli	Distribuzione granulometrica	Si
Massa volumica in mucchio	Massa volumica in mucchio	Si
Percentuale di granuli frantumati	Percentuale di granuli frantumati	Si
Purezza	Contaminanti organici	Si
Resistenza alla frammentazione/ frantumazione	Resistenza alla frantumazione	Si
Composizione/contenuto	Cloruri	Si
	Solfati solubili in acido	Si
	Zolfo totale	Si
Stabilità di volume	Resistenza alla disgregazione	Si
Assorbimento di acqua	Assorbimento di acqua	Si
Sostanze pericolose: Emissione di radioattività (per aggregati derivanti da giacimenti radioattivi per impiego in calcestruzzo da costruzione) Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi poliaromatici Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo e disgelo	Si
Durabilità alla reattività alcali-silice	Reattività alcali-silice	Si

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione

**Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione
FILLER (UNI EN 13055-1)**

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)		Dichiarazione
Finezza/dimensione dei granuli	Distribuzione granulometrica	Si
Massa volumica in mucchio	Massa volumica in mucchio	Si
Composizione/contenuto	Cloruri	Si
	Solfati solubili in acido	Si
	Zolfo totale	Si
Purezza	Contaminanti organici	Si
Stabilità di volume	Resistenza alla disgregazione	Si/NPD
Perdita al fuoco (solo per ceneri)	Perdita al fuoco (solo per ceneri)	Si
Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo e-disgelo	Si/NPD

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione

Aggregati per calcestruzzo - AGGREGATI (UNI EN 12620)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)		Dichiarazione
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensione dell'aggregato	Si
	Granulometria	Si
	Forma dell'aggregato grosso	Si/NPD
	Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua	Si
Pulizia	Contenuto in conchiglie nell'aggregato grosso	Si/NPD
	Polveri	Si
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	Si ⁽¹⁾
Resistenza alla levigabilità/abrasione/usura	Resistenza alla usura dell'aggregato grosso	Si ⁽²⁾
	Resistenza alla levigabilità	Si/NPD
	Resistenza all'abrasione superficiale	Si ⁽²⁾
	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Si/NPD
Composizione/contenuto	Cloruri	Si
	Solfati solubili in acido	Si
	Zolfo totale	Si
	Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	Si
	Contenuto di carbonato negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni di calcestruzzo	Si
Stabilità di volume	Stabilità di volume- ritiro per essiccamento	Si/NPD
	Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	Si/NPD
Assorbimento di acqua	Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua	Si
Sostanze pericolose: Emissione di radioattività (aggregati derivanti da fonti radioattive destinati a calcestruzzi per edifici) Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi poliaromatici Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso	Si ⁽³⁾
Durabilità alla reazione alcali-silice	Reattività alcali-silice	Si

(1) Caratteristica richiesta per calcestruzzo strutturale. Per gli altri usi: "Si/NPD".

(2) "Si/NPD" per calcestruzzo non soggetto ad abrasione

(3) Caratteristica richiesta per calcestruzzo in ambiente soggetto a gelo e disgelo. Negli altri casi: "Si/NPD"

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Aggregati per calcestruzzo - FILLER (UNI EN 12620)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)		Dichiarazione
Finezza/granulometria e massa volumica dei granuli	Filler	Si
	Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua	Si
Composizione/contenuto	Cloruri	Si
	Solfati solubili in acido	Si
	Zolfo totale	Si
	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	Si
Pulizia	Polveri	Si
Stabilità di volume	Stabilità di volume - ritiro per essiccamento	Si/NPD
	Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	Si
Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso	Si/NPD

Aggregati per malta - AGGREGATI (UNI EN 13139)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)		Dichiarazione
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensione dell'aggregato	Si
	Granulometria	Si
	Forma dei granuli	Si/NPD
	Massa volumica dei granuli	Si
Pulizia	Contenuto in conchiglie	Si/NPD
	Fini	Si
Composizione/contenuto	Cloruri	Si
	Solfato solubile in acido	Si
	Zolfo totale	Si
	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta	Si
Stabilità di volume (applicabile solo per aggregati industriali)	Materia idrosolubile	Si
Assorbimento di acqua	Assorbimento di acqua	Si
Sostanze pericolose: Emissione di radioattività (per aggregati derivanti da fonti radioattive destinati a calcestruzzo per edifici) Rilascio di metalli pesanti Rilascio di carbonio poliaromatico Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo/disgelo	Si/NPD
Durabilità alla reazione alcali-silice	Reattività alcali-silice	Si

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Aggregati per malta - FILLER (UNI EN 13139)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)		Dichiarazione
Finezza/dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensioni dell'aggregato	Si
	Granulometria	Si
	Forma dei granuli	Si/NPD
	Massa volumica dei granuli	Si
Composizione/contenuto	Cloruri	Si
	Solfati solubili in acido	Si
	Zolfo totale	Si
	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta	Si
Pulizia	Contenuto di conchiglie	Si/NPD
	Fini	Si/NPD
Perdita al fuoco (solo per ceneri) (applicabile solo ad aggregati industriali)	Perdita al fuoco	Si
Rilascio di sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo/disgelo	Si/NPD

Aggregati per massicciate per ferrovie (UNI EN 13450)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)		Dichiarazione
Forma, dimensione e massa volumica delle particelle	Dimensione delle massicciate per ferrovie	Si
	Granulometria	Si
	Forma delle particelle	Si
	Massa volumica delle particelle	Si
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	Resistenza alla frammentazione	Si
Resistenza al logoramento	Resistenza all'usura	NPD
Purezza	Contenuto di fini	Si
Rilascio di sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo e disgelo	Si
Durabilità agli agenti atmosferici	Sonnenbrand	Si/NPD

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana, ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade (UNI EN 13242)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)		Dichiarazione
Forma, dimensione e massa volumica delle particelle	Dimensioni dell'aggregato	Si
	Granulometria	Si
	Forma dell'aggregato grosso	SI/NPD
	Massa volumica delle particelle	SI/NPD
Purezza	Contenuto di fini	Si
	Qualità dei fini	Si
Percentuale di particelle frantumate	Percentuale di particelle rotte frantumate e di particelle totalmente arrotondate negli aggregati grossi	Si
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	Si
Stabilità volumetrica	Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	SI/NPD
Assorbimento/suzione di acqua	Assorbimento d'acqua	SI/NPD
Composizione/contenuto	Solfato solubile in acido	Si
	Zolfo totale	SI/NPD
	Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	SI/NPD
Resistenza all'attrito	Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	Si
Sostanze pericolose: Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Durabilità agli agenti atmosferici	"Sonnenbrand" del basalto	SI/NPD
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo e disgelo	SI/NPD

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione

Aggregati per opere di protezione (armourstone) (UNI EN 13383-1)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)		Dichiarazione
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Forma	Si
	Granulometrie	Si
	Massa volumica dei granuli	Si
Resistenza a rottura	Resistenza a rottura	Si
Resistenza allo sfregamento	Resistenza all'usura	Si
Rilascio di sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Durabilità delle loppe	Disintegrazione del silicato bicalcico della loppa di altoforno raffreddata in aria	Si
	Disintegrazione del ferro della loppa di altoforno raffreddata in aria	Si
	Disintegrazione della scoria d'acciaio	Si
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo e disgelo	Si
Durabilità alla cristallizzazione salina	Resistenza alla cristallizzazione salina	Si/NPD
Durabilità al Sonnenbrand del basalto	Sonnenbrand	Si/NPD

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione

07A03449

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 22 marzo 2007.

Disposizioni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e modificazioni al decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità d'applicazione del regime di pagamento unico, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2002/2006 della Commissione del 21 dicembre 2006;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità d'applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo, ed in particolare l'art. 70;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Disposizioni per l'attuazione della politica agricola comune»

Considerato che la regolamentazione comunitaria consente allo Stato membro la possibilità di non concedere alcun aiuto in caso di domande d'aiuto per importi inferiori a cento euro;

Considerato che la regolamentazione comunitaria in materia demanda allo Stato membro la possibilità di disciplinare le limitazioni o le riduzioni nei trasferimenti dei titoli all'aiuto;

Considerato che con il succitato regolamento (CE) n. 2002/2006 è stata prevista la possibilità, da parte degli Stati membri, di autorizzare, in caso di calamità naturale, l'utilizzazione per l'alimentazione del bestiame delle superfici ritirate dalla produzione;

Ritenuta l'opportunità di introdurre gradualmente una soglia minima al pagamento degli aiuti corrisposti come sostegno diretto agli agricoltori, onde evitare costi amministrativi eccessivi rispetto all'entità degli aiuti medesimi;

